

## **Dati informativi concernenti la legge regionale 16 febbraio 2018, n. 6**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### **1. Procedimento di formazione**

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 8 agosto 2017, n. 23/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 8 settembre 2017, dove ha acquisito il n. 282 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 31 gennaio 2018;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marino Finozzi, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Fracasso, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 6 febbraio 2018, n. 5.

### **2. Relazione al Consiglio regionale**

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marino Finozzi, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

ai sensi degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più Comuni, non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite.

La legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” disciplina, per quanto di competenza regionale, le variazioni delle circoscrizioni dei Comuni e delle Province, nonché il mutamento della denominazione dei Comuni.

Le variazioni delle circoscrizioni comunali possono consistere anche nella fusione di due o più Comuni in uno nuovo. Tali variazioni possono essere conseguenti al processo istituzionale avviato mediante l'Unione di Comuni.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della suddetta legge regionale, quando uno o più Comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscono titolo all'esercizio del potere di iniziativa legislativa per le variazioni delle circoscrizioni comunali, previsto dall'articolo 20 dello Statuto Regionale, i relativi Consigli possono presentare le loro richieste di variazione alla Giunta Regionale, che, entro 60 giorni, trasmette al Consiglio Regionale il corrispondente disegno di legge o respinge la richiesta, dandone comunicazione motivata alla competente commissione consiliare.

Alla luce della normativa sopra indicata, i Sindaci dei Comuni di Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Saletto e Santa Margherita D'Adige della Provincia di Padova, con lettera prot. n. 4440 del 29.06.2017, firmata congiuntamente, hanno chiesto alla Giunta Regionale di rendersi promotrice di un disegno di legge di fusione dei Comuni suddetti, e costituzione del nuovo Comune denominato “Quattroville”, trasmettendo le seguenti deliberazioni:

- Deliberazione del Consiglio Comunale di Saletto n. 23 del 21 giugno 2017;
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Santa Margherita D'Adige n. 15 del 21 giugno 2017;
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Megliadino San Fidenzio n. 7 del 26 giugno 2017;
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Megliadino San Vitale n. 8 del 21 giugno 2017.

Le suddette deliberazioni dei Consigli Comunali sono esecutive ai sensi di legge e pubblicate a norma dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25; avverso le stesse non sono state prodotte osservazioni e opposizioni.

I Consigli Comunali di Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Saletto e Santa Margherita D'Adige, valutate le ragioni storiche, geografiche, politiche ed economiche, hanno deciso di avviare tutte le procedure burocratiche ed amministrative per ottenere la fusione in un unico ente.

Al fine di rafforzare tale decisione, i quattro Consigli Comunali hanno adottato un documento politico-programmatico, chiedendo nel contempo alla Regione del Veneto di dare avvio all'iter previsto dalla L.R. 24.12.1992, n. 25, dopo aver sentito il parere delle popolazioni tramite referendum, per poter pervenire alla fusione.

In merito i Consigli Comunali hanno concordato quanto segue:

- 1) il nuovo Comune si chiamerà “Quattroville”;

- 2) la sede legale comunale sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune e sino a quando lo Statuto non sarà vigente, sarà in quella attuale del Comune di Saletto;
- 3) negli ambiti territoriali, già sedi dei Comuni, potranno essere istituiti, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 25/1992, dei MUNICIPI, allo scopo di valorizzare le specificità territoriali e assicurare adeguate forme di partecipazione ai cittadini delle comunità d'origine. Ciascun Municipio potrà avere un consiglio municipale ed un presidente di Municipio; le modalità elettive e le competenze degli organi municipali saranno disciplinate nello Statuto e nel Regolamento del Comune neo-istituito;
- 4) si provvederà ad una riorganizzazione degli uffici e dei servizi al fine di giungere a soluzioni operative che valorizzino al meglio le professionalità presenti all'interno dei quattro Comuni.

A supporto della richiesta di fusione, i Consigli Comunali di Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Saletto e Santa Margherita D'Adige, hanno allegato alle proprie deliberazioni uno studio di fattibilità, dal quale si evincono ed al quale si rinvia, le ragioni storiche, geografiche, politiche ed economiche a fondamento della richiesta di fusione proposta.

Il percorso di fusione tra i Comuni di Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Saletto e Santa Margherita D'Adige risultava quindi essere una soluzione ottimale per risolvere le problematiche economiche dei piccoli comuni, oltre ad essere il termine naturale del processo avviato dagli stessi da anni per la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali.

I Comuni di Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Saletto e Santa Margherita D'Adige avevano deliberato di condividere un percorso di fusione, previa adeguata e preventiva informazione e consultazione delle forze associative, economiche e sociali presenti sul territorio.

La fusione tra i quattro Comuni rappresentava, quindi, la logica conseguenza della presa d'atto di una situazione di perfetta integrazione tra popolazioni che già si trovano a vivere in armonica simbiosi.

La Giunta regionale aveva quindi conseguentemente assunto la relativa iniziativa legislativa con il disegno di legge relativo a "Istituzione del nuovo Comune denominato "Quattroville" mediante fusione dei Comuni di Saletto, Santa Margherita d'Adige, Megliadino San Fidenzio e Megliadino San Vitale della Provincia di Padova" (deliberazione della Giunta regionale n. 23/DDL dell'8 agosto 2017).

Ne è conseguito il proseguimento del relativo iter, secondo la seguente scansione temporale:

- il 14 settembre 2017 il provvedimento ha assunto il numero 282 tra i progetti di legge, è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare; lo stesso giorno il Presidente della medesima ha chiesto al Consiglio provinciale di Padova di esprimere, entro 30 giorni, il parere sul progetto di legge previsto dall'articolo 5 della legge regionale 25/1992;
- il 21 settembre 2017 il progetto di legge è stato illustrato dai sindaci dei rispettivi enti in seduta di Prima Commissione e sono state rappresentate le ragioni a supporto di un sollecito esame del provvedimento, al fine di consentire l'effettuazione del referendum consultivo entro l'anno;
- il 29 settembre 2017 è stata acquisita la nota del Segretario generale della Provincia di Padova che comunica il parere favorevole del Consiglio provinciale di Padova espresso con deliberazione n. 17 del 28 settembre 2017;
- il 4 ottobre 2017 la Prima Commissione consiliare ha espresso all'unanimità parere favorevole sulla meritevolezza del progetto di legge n. 282";
- il 10 ottobre, con deliberazione n. 149, il Consiglio regionale ha ritenuto meritevole di prosecuzione l'iter legislativo del progetto di legge n. 282;
- il 17 dicembre 2017 si è tenuto il referendum tra le popolazioni interessate dei due comuni;
- il 27 dicembre 2017 è stato acquisito il verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte d'Appello di Venezia.

I risultati della consultazione della popolazione interessata, peraltro, ha dato i seguenti risultati:

	Comune di Saletto	Comune di Santa Margherita d'Adige	Comune di Megliadino San Fidenzio	Comune di Megliadino San Vitale	Totale
Elettori aventi diritto al voto	n. 2.521	n. 2.030	n. 1.730	n. 1.633	n. 7.914
Votanti	n. 961	n. 693	n. 659	n. 841	n. 3.154
Voti validamente espressi	n. 953	n. 690	n. 657	n. 837	n. 3.137
Voti favorevoli	n. 800	n. 538	n. 508	n. 318	n. 2.164
Voti contrari	n. 153	n. 152	n. 149	n. 519	n. 973

In esito a questi risultati sono pervenute formali comunicazioni sia a firma del Comitato civico intercomunale per la fusione, che invita la Regione del Veneto a considerare la prevalenza nel risultato complessivo della procedura referendaria del riscontro positivo alla fusione, sia a firma del Comitato contro la fusione del Comune di Megliadino San Vitale, che chiede il rispetto delle volontà manifestate in sede referendaria, e ai sensi della legge regionale di riferimento che ne prevede la valutazione anche in base agli esiti di ciascun comune, attesa la prevalenza in termini sia di partecipazione che di risultati in senso di voto contrario alla fusione, nel corpo elettorale del Comune di Megliadino San Vitale.

Le conseguenti determinazioni risultano quindi afferire al Consiglio regionale, ed in sede referente, alla Prima commissione consiliare permanente.

A tal fine, in occasione delle sedute del 25 e 31 gennaio 2017, la Prima commissione consiliare, supportata dai competenti uffici, ha operato una ricognizione e lettura della normativa vigente in materia di fusioni di comuni, anche alla luce della giurisprudenza

della Corte costituzionale, al fine di pervenire ad una ricostruzione dei principi fondamentali in tema di istituzione di nuovi comuni, individuandoli nella riserva di legge regionale e nell'obbligo della consultazione delle popolazioni interessate.

Ha quindi ricostruito le determinazioni di competenza regionale in tema di ridefinizione di circoscrizioni comunali, in termini di "legge provvedimento rinforzata" (caratterizzata da un aggravamento procedurale, imposto da fonte costituzionale - l'art. 133, secondo comma, della Costituzione - e regolato, quanto al suo ambito applicativo e alle sue modalità attuative, da fonte regionale) ed il rispetto della procedura, come declinata nella legislazione regionale attuativa e comprensiva della consultazione delle popolazioni interessate quale parametro di riferimento per la valutazione della legittimità del provvedere del legislatore regionale.

Ha considerato la disciplina regionale di riferimento - legge regionale n. 25 del 1992 - e il quadro normativo che ne risulta:

- a) l'individuazione dell'istituto del referendum consultivo che (articolo 6) "Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) dell'articolo 3, deve in ogni caso riguardare l'intera popolazione dei comuni interessati" (articolo 6, comma 2);
- b) la significatività dei relativi risultati (articolo 6, comma 5 bis) che rilevano "indipendentemente dal numero degli elettori che ha partecipato", ovvero rilevano prescindendo dal conseguimento del quorum che era definito, fino alla modifica introdotta con l'inserimento del comma 5 bis all'articolo 6 della legge regionale n. 25 del 1992, nella partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto (e ciò per effetto del rinvio che era operato all'articolo 20 comma 4 della legge regionale n. 1 del 1973);
- c) la valutazione degli esiti referendari (articolo 6 comma 3) "valutati sia nel loro risultato complessivo sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata e nel caso di variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, anche sulla base della partecipazione alla consultazione referendaria".

Ha passato in rassegna la giurisprudenza della Corte costituzionale che evidenzia come la volontà espressa in sede di referendum consultivo "deve in ogni caso avere autonoma evidenza nel procedimento, così che il legislatore regionale ne debba tenere conto quando adotta la propria finale determinazione, componendo nella propria conclusiva valutazione discrezionale gli interessi sottesi alle valutazioni, eventualmente contrastanti, emersi nella consultazione".

Ha ricordato come la stessa Corte ha recentemente ribadito ed evidenziato come "la legge di variazione circoscrizionale ex art. 133, secondo comma, Cost. non è in alcun modo paragonabile a una legge di mera approvazione di un atto amministrativo. Non si è, infatti, in presenza di una legge-provvedimento di ratifica dell'esito del referendum, ma, come si evince dalla natura consultiva del referendum medesimo, si è al cospetto di una scelta politica del Consiglio regionale, il quale deve tenere conto della volontà espressa dalle popolazioni interessate, «componendo nella propria conclusiva valutazione discrezionale gli interessi, sottesi alle valutazioni, eventualmente contrastanti, emersi nella consultazione». Non solo: "La consultazione referendaria, ai sensi dell'art. 133, secondo comma, Cost., o meglio il suo esito, non costituisce, dunque, il contenuto della legge di variazione circoscrizionale; lo svolgimento del referendum è, invece, un aggravamento del procedimento di formazione della legge di variazione"; in altri termini: "Il referendum consultivo non costituisce oggetto e contenuto della legge di variazione circoscrizionale, ma suo presupposto procedimentale".

Ne è conseguita quindi l'individuazione della discrezionalità del legislatore, nella valutazione degli esiti referendari e nella composizione, nella propria conclusiva determinazione, degli interessi sottesi alle valutazioni, eventualmente contrastanti, emersi nella consultazione, quale criterio sotteso alle determinazioni nella disponibilità del legislatore: e, quindi, tra queste, quale espressione di un esercizio di discrezionalità legislativa, conforme a ragionevolezza, anche dell'ipotesi di ridefinizione dell'ambito territoriale oggetto della iniziativa legislativa di fusione, che conduca alla composizione, e nel contempo alla valorizzazione, anche atteso il quadro normativo statale e regionale di riferimento che esprimono un favor per i processi di fusione, degli esiti favorevoli al processo di fusione come emersi dalla consultazione referendaria, con la ridefinizione conseguente dell'oggetto e quindi dell'ambito territoriale della fusione.

Nel corso dell'ampio dibattito e confronto fra i componenti della Commissione, in occasione del quale sono emerse le diverse scelte di policy regionale in materia di variazione delle circoscrizioni comunali, con particolare riferimento alla fattispecie della fusione di comuni con la costituzione di nuovo comune, è emersa la proposta, risultata poi ampiamente condivisa, di procedere alla fusione dei tre comuni di Saletto, Santa Margherita d'Adige e Megliadino San Fidenzio in un nuovo comune denominato "Treville".

Si riportano di seguito alcuni dati statistici al 01.01.2016 che saranno alla base del nuovo comune di "Treville".

ENTE	SUPERFICIE Kmq	POPOLAZIONE RESIDENTE	DENSITÀ Ab/Kmq
SALETTO	10,79	2.749	255
SANTA MARGHERITA D'ADIGE	12,69	2.296	181
MEGLIADINO SAN FIDENZIO	15,00	1.939	124
TREVILLE	38,48	6.984	181

Nel complesso si tratta di tre piccoli comuni omogenei per dimensione demografica e territoriale, posti a breve distanza l'uno dall'altro.

I tre comuni interessati alla fusione si collocano nel Montagnanese, che conta 11 comuni e 32.547 ab., in cui Montagnana ha 9.214 ab. ed incide per il 28,3%.

Il nuovo comune che potrebbe nascere dalla fusione avrebbe 6.984 ab., sarebbe per popolazione il secondo del Montagnanese ed avrebbe un'estensione territoriale di 38,48 kmq.

Con l'articolo 1 si istituisce, in particolare, il nuovo Comune denominato "Treville" mediante la fusione dei Comuni di Megliadino San Fidenzio, Saletto e Santa Margherita D'Adige, della Provincia di Padova, sulla base delle risultanze della consultazione referendaria della popolazione interessata.

L'articolo 2 contiene delle disposizioni finali transitorie indispensabili per assicurare la continuità amministrativa ed il governo del territorio dei Comuni originari, nonché un corretto e graduale avvio del processo di organizzazione del nuovo Comune.

L'articolo 3 riguarda la clausola di neutralità finanziaria.

L'articolo 4, infine, riguarda la disciplina della entrata in vigore, prevista per il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La Prima commissione consiliare nella seduta del 31 gennaio 2018 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge oggi in esame e lo ha approvato a maggioranza con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Fratelli d'Italia-AN-Movimento per la cultura rurale, Siamo Veneto, Alessandra Moretti Presidente, Centro destra Veneto-Autonomia e libertà, Veneto del Fare - Flavio Tosi - Noi con l'Italia ed il consigliere Scarabel del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle. Hanno espresso voto contrario i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico. Si sono astenuti dal voto la consigliera Bartelle del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle e il rappresentante della componente politica "Liberi E Uguali" del Gruppo Misto”;

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Fracasso, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

già in Commissione c'è stata un'articolata, e credo utile, discussione sull'esito di questo referendum ma soprattutto sull'esito che vogliamo per questo procedimento: il progetto che è stato sottoposto al voto degli elettori dei quattro Comuni è appunto per l'istituzione di un Comune, che ha denominazione "Quattroville", e già dal nome si capisce che si tratta di un progetto che prevede la fusione di quattro Comuni.

L'esito del referendum è ben noto: in tre Comuni gli elettori si sono espressi in maggioranza per la fusione, mentre nel quarto Comune gli elettori si sono espressi contro. Complessivamente, dei 2.164 elettori che hanno partecipato alla consultazione, il 68% si è espresso per il sì. Perché vi dico questo? Perché diversamente, nelle altre tre consultazioni e poi negli altri tre pareri che abbiamo espresso in Commissione per il non passaggio agli articoli, non solo gli elettori di un Comune si erano espressi in modo contrario, ma complessivamente coloro che avevano partecipato al voto si erano espressi contrariamente al progetto.

Le ragioni di questa fusione sono state ben illustrate durante le consultazioni che abbiamo tenuto in Commissione, però vale la pena anche di rileggere, nella relazione al progetto di legge, quanti elementi concreti di integrazione siano già presenti in quel territorio.

Dall'istituto scolastico comprensivo allo stesso distretto sociosanitario, dalla gestione associata della Polizia locale e della Stazione dei Carabinieri alla gestione associata dei servizi demografici e dei servizi sociali. E poi l'unità pastorale: quasi sempre i Sindaci vengono qui a dirci che una delle ragioni della fusione è che hanno già creato l'unità pastorale e che dunque le comunità religiose si sono già avviate in questa dimensione più larga, così come le squadre di calcio e avanti di questo passo.

Credo che nel caso in discussione nessuna di queste ragioni sia venuta meno a causa del fatto che in uno dei Comuni i cittadini si sono espressi in maniera diversa. Sappiamo che non mancano precedenti in cui si è comunque stabilito che la fusione andava portata fino in fondo, nonostante la contrarietà di uno dei Comuni. Dunque l'ostacolo per arrivare al progetto di fusione con la nascita del Comune di Quattroville non è di tipo tecnico/giuridico: i precedenti infatti non mancano e, come ha ben illustrato nella relazione che ci è stata fornita in Commissione il dottor Giachetti, il tutto si riconduce a una discrezionalità, che è in capo al Consiglio regionale e che peraltro è ribadita da sentenze della Corte Costituzionale essendo il referendum, come ho letto, "servente e ausiliario alla decisione del Consiglio".

In pratica noi non siamo chiamati a fare i notai e quindi a prendere atto del risultato referendario, ma siamo chiamati, nella nostra prerogativa di Assemblea legislativa, a fare una scelta politica discrezionale, che deve tener conto del referendum, ma deve comporre i risultati stessi del referendum anche all'interno degli indirizzi statuari e legislativi di questa Regione. Ricordo che lo Statuto del Veneto all'articolo 12, comma 1, prevede che la Regione incentivi in via prioritaria la fusione dei Comuni. Dunque noi, se non vogliamo fare i notai, dobbiamo comporre questa scelta tenendo conto di quella che è la nostra Carta Costituzionale. Ma, se non bastasse, ricordo ai colleghi, soprattutto di maggioranza, che con l'approvazione del Documento di Economia e Finanza Regionale, alla missione 18, documento votato dalla maggioranza, si dice, a pagina 252: "La Regione, in particolare, intende promuovere il procedimento di fusione tra gli Enti locali quale fenomeno virtuoso di riordino territoriale, finalizzato ad una migliore gestione del territorio stesso e ad una più efficiente erogazione di servizi alla comunità locale".

Ciò che oggi noi dobbiamo decidere è se vogliamo assicurare, come è scritto nel DEFR, una più efficace amministrazione, migliore gestione del territorio, efficiente erogazione dei servizi alla comunità locale. In tal caso svolgeremmo il nostro compito di assemblea legislativa. Se, invece, vogliamo fare i notai, facciamolo pure. Ma questa vicenda ci dà un'opportunità straordinaria. Ci siamo infatti sempre lamentati che il Parlamento non fa una legge che impone ai Comuni sotto un certo numero di abitanti di fondersi. Poi diciamo che nelle Regioni a Statuto speciale hanno il potere ordinamentale di mettere assieme. Ebbene, in questa occasione noi abbiamo gli stessi poteri di una Regione o di una Provincia autonoma a Statuto speciale, ovvero spetta a noi decidere, basandosi sui risultati di un referendum che ha dato a maggioranza dei partecipanti un voto favorevole e facendo collimare quel risultato sia con gli indirizzi statuari che dell'ultimo Documento di Economia e Finanza.

Dobbiamo inoltre riflettere anche per il bene dei cittadini del Comune in cui la maggioranza si è espressa contrariamente alla fusione. Quando sono venuti qui, i Sindaci di quel territorio hanno detto che nel Comune in cui c'è stato l'esito negativo, c'è un dipendente a 18 ore. Dunque vi chiedo: se quel Comune resterà fuori dalla fusione, i suoi cittadini avranno un servizio più efficiente, avranno più risorse a disposizione, potranno contare su un turnover del personale maggiore oppure rimarranno nella situazione in cui sono, cioè con una dotazione di personale che sfido a dimostrarmi sia adeguata?

L'autonomia che invociamo è autonomia e responsabilità di prendere queste decisioni, non è di certo l'autonomia del notaio, altrimenti possiamo benissimo fare a meno di fare leggi in questo ambito. Basta infatti che la Giunta prenda atto del risultato e non c'è niente da discutere. Tocca a noi fare questa scelta, il che non vuol dire che non rispettiamo la volontà popolare e la partecipazione.

Altrimenti credo che non faremmo un buon servizio ai cittadini e nemmeno a noi stessi, come Consiglio regionale, rinunciando ad esercitare quell'autonomia che invociamo e che, quando l'abbiamo a disposizione, facciamo finta di non avere.”.

### **3. Note agli articoli**

#### ***Nota all'articolo 2***

Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 25/1992 è il seguente:

“Art. 17 (Successione di comuni)

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni e ai mutamenti delle circoscrizioni comunali sono definiti dalla provincia competente per territorio, per delega della Regione, tenuto conto dei principi riguardanti la successione delle persone giuridiche e in armonia con la legge regionale di cui all'art. 8.”.

### **4. Struttura di riferimento**

Direzione enti locali e strumentali